



Comune di Tivoli

Provincia di Roma

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (componente TARI)

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 43 del 03.07.2015

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO	3
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO.....	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	3
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	4
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.....	5
ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO	5
ART. 10 - LOCALI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO	5
ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 12 - PIANO FINANZIARIO	7
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	7
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	8
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE	13
ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	13
ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	13
ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE.....	14
ART. 22 - AGEVOLAZIONI.....	14
ART. 23 - AGEVOLAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI	14
ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO	15
ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	15
ART. 26 - RISCOSSIONE.....	15
ART. 27 - DICHIARAZIONI	16
ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	17
ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	17
ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI.....	19
ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	19
ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	19
ART. 33 - RIMBORSI.....	19
ART. 34 - IMPORTI MINIMI	20
ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
ART. 36 - NORMA DI RINVIO.....	20
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	20
ART. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	20
ALLEGATO 1	21

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) TARI (tassa sui rifiuti) nel Comune di Tivoli, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'art. 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali nonché le seguenti aree scoperte, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati sono esentati esclusivamente dal pagamento della quota variabile.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili e/o inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, celle frigorifere e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, ad esclusione della superficie adibita ad uso commerciale, la quale se non dichiarata si calcola nel 30%;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse e parcheggi, salvo i casi in cui essi siano a pagamento;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione (perizia asseverata) tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione a regime del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i

criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1 comma 649 della legge 147/2013).

2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art.27 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non sarà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e comunque, una volta effettuata, non avrà effetto retroattivo per i periodi antecedenti alla presentazione della relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

Il tributo non è dovuto per una percentuale minima del 10% e massima del 70% nel calcolo della quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo. La percentuale di riduzione viene calcolata sulla base del M.U.D. secondo la seguente tabella:

Percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo	RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
Inferiore al 10%	assente
Compresa tra 11% e 30%	10%
Compresa tra 31% e 50%	30%
Compresa tra 51% e 70%	45%
Compresa tra 71% e 90%	55%
Superiore al 90%	70%

ART. 10 – LOCALI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile oppure sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Attività	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
Falegnameria	20%
Autocarrozzeria	25%
Autofficina per riparazione veicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficina per elettrauto	35%
Infissi in alluminio e ferro	30%
Tipografie, stamperie e vetriere	30%
Lavanderie, tintorie, sartorie	25%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Pasticcerie e gelaterie di produzione	30%
Caseifici	35%
Parrucchieri, estetisti	35%
Ambulatori medici	25%
Dentisti e laboratori di odontotecnica	30%
Laboratori di protesi	30%
Laboratori radiologici e di analisi	30%
Farmacie e Parafarmacie	30%
Altre attività non specificate	20%

2. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- allegare copia del contratto sottoscritto in corso di validità con ditta specializzata per il conferimento dei rifiuti speciali.

ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio (A.S.A. Tivoli Spa), che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 30 gg. dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli investimenti necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/07/1999, n. 158 e degli Articoli 14 e 16 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 12 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

– la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

– la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

– la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

– i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, eventualmente fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.

3. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti, eventualmente modificabili positivamente o negativamente del 50% così come stabilito all'art 2, comma 1, lettera e-bis della legge n°68 del 02/05/2014:

Tabella 1/a: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	centro
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

Tabella 2: Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Medio	Massimo
1	0,6	0,8	1,0
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2,0	2,3
4	2,2	2,6	3,0
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.27.
3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa è applicata per la sola quota fissa secondo la seguente tabella:

Mq abitazione	NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE PER FASCIA DI SUPERFICIE
Compresa tra 1 e 75 mq	1
Compresa tra 76 e 90 mq	2
Compresa tra 91 e 95 mq	3
Compresa tra 96 e 100 mq	4
Compresa tra 101 e 110 mq	5
oltre i 111 mq	6

4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al comma precedente.
5. Per tutte le utenze domestiche, corrispondenti a distinte unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto nelle categorie C2 e C6 la tariffa di riferimento è solo quella relativa alla quota fissa dell'unità abitativa cui viene relazionata.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
3. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti, eventualmente modificabili positivamente o negativamente del 50% così come stabilito all'art 2, comma 1, lettera e-bis della legge n°68 del 02/05/2014:

Tabella 3/a: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KC COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5	Stabilimenti balneari, termali e ricreativi	0,45	0,67
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
8bis	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari	0,85	1,19
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47
10	Ospedali	0,82	1,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47
12	Banche e istituti di credito	0,51	0,86
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23	Mense, birrerie, amburgherie,	2,67	4,33

24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al taglio	4,23	10,76
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58
30	Discoteche, night club	0,74	1,83

Tabella 4/a: coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KD COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari, termali e ricreativi	4,11	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
8bis	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari	7,80	10,98
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10	Ospedali	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90

16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie,	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al taglio	38,90	98,96
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	32,00	60,50
30	Discoteche, night club	6,80	16,83

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- i. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- ii. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- iii. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
- iv. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività

stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

- v. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
- vi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
- vii. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 18 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio smaltimento, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.

b. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal concessionario. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono a partire dal mese stesso se l'inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene entro il 15° giorno del mese, mentre decorrono dal mese successivo se l'inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene a partire dal 16° giorno del mese.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese precedente se è avvenuta entro il 15° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Mentre si ha dal mese stesso qualora sia avvenuta a partire dal 16° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese stesso se avvenute entro il 15° giorno del mese e dal mese successivo se avvenute dal 16° giorno. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o

per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, per una quota commisurata al giorno/i in cui effettivamente non viene svolto il servizio.

ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa è ridotta del 30 % limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. La tariffa è ridotta del 35% (sola quota variabile) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri calcolati su strada pubblica al più vicino punto di raccolta rifiuti. Il presente comma non è applicabile alle utenze dislocate su zone servite dal metodo di raccolta "porta a porta".
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
5. Per le utenze non domestiche che vendano esclusivamente o prevalentemente prodotti alla spina si applica - una riduzione del 30% della quota variabile;
6. Per le utenze non domestiche, classificabile come agriturismi, si applica una riduzione del 50% della quota fissa e variabile;
7. Per le utenze non domestiche stagionali la cui licenza commerciale abbia validità per un periodo non superiore ai 4 mesi o che le giornate effettive di apertura siano inferiori ai 4 mesi si applica una riduzione del 40% sia della parte fissa sia di quella variabile;
8. Per gli iscritti A.I.R.E. è prevista una riduzione pari a 2/3 dell'importo Ta.Ri da pagare solo con riferimento alla quota relativa al soggetto iscritto e non all'intero nucleo familiare.
9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
10. Nel caso che si riscontri la possibilità per un contribuente di usufruire di più di una riduzione tra quelle sopra elencate, si provvederà ad applicarne una sola, che sarà quella più conveniente per il contribuente stesso.

ART. 22 - AGEVOLAZIONI

1. Nel calcolo dei componenti del nucleo familiare non si considerano né coloro che risultino stabilmente domiciliati presso case di cura, di riposo, né le persone che per motivi lavorativi siano domiciliati presso il luogo di lavoro.
2. Qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti della Ta.Ri, TARES e TIA le riduzioni sopra elencate perderanno di efficacia. Il controllo di regolarità si estenderà alle annualità precedenti accertabili.

ART. 23 - AGEVOLAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, potrà accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, regolarmente documentato, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni, da calcolarsi quali giorni liberi e pieni di calendario solare nel corso dello stesso anno anche in modalità discontinua od occasionale..
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Per usufruire del pagamento tariffario giornaliero, così come determinato al comma 4, i soggetti passivi del tributo dovranno, previo deposito di opportuna documentazione, formulare apposita istanza al soggetto riscossore. In caso di mancata presentazione di detta istanza si applicherà in ogni caso il successivo comma 7, con il pagamento della tariffa annuale del tributo.
7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, così come da indicazioni di computo contenute al precedente comma 2 è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo, per il solo fatto dell'occupazione e/o detenzione così protrattasi
8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Sono esenti dal tributo giornaliero le associazioni di volontariato residenti nel comune che richiedano l'occupazione del suolo pubblico per le loro manifestazioni.
12. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero sarà recuperato con maggiorazione di sanzioni e interessi.

ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26 - RISCOSSIONE

1. Il tributo e la quota provinciale sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n°241 del 1997.
2. L'ASA provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, il nucleo

familiare, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti, per l'anno d'imposta 2015, deve essere effettuato in 5 rate con scadenza al 30 del mese di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre o in unica soluzione entro il 30 del mese di agosto. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Per l'anno 2016 e successivi il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in 6 rate bimestrali con scadenza fine mese gennaio/marzo/maggio/luglio/settembre/novembre. In attesa dell'approvazione del piano finanziario il Comune potrà inviare le rate calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART. 27 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso della PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di mutamenti e modificazioni degli elementi dichiarati ai fini della corretta applicazione e determinazione del tributo il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- numero degli occupanti i locali;
- generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree, da presentarsi entro il medesimo termine di cui ai commi 3 e 4, deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione se ed in quanto già pagato. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma precedente, producendo attestazione coperta da pubblica fede ovvero atto notorio dal quale risulti la qualità di erede ovvero di convivente.

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate, anche se successivamente, ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'ASA svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

– accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario Responsabile, dando preavviso scritto al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

– In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

– degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, all'uopo nominati;

– del proprio personale dipendente;

– di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

– delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

– delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

– dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

– dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

– di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

7. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97.
2. 1.bis Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni consecutivi di calendario solare, la sanzione di cui al precedente comma, oltre alle riduzioni previste dall'art.13 comma 1 del D.lgs 472/97, se applicabile, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta del 15%.

ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 33 - RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 34 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2015.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ART. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

Tabella: categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Numero Categoria	ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club